



DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Codice della protezione civile

(GU n. 17 del 22-1-2018) - Vigente al: 6/02/2018

***Nota di lettura sulle principali disposizioni di interesse per i
Comuni***

Capo I

Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1 - Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

È ampliata la definizione del Servizio nazionale della Protezione civile, definito come “servizio di pubblica utilità”, quale “*sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo*”. Si tratta di una definizione più ampia, che rispetto al previgente dettato normativo individua quale soggetto preposto alla tutela il Sistema di PC, che comprende tutte le competenze e le attività necessarie. Da notare il riferimento alla tutela degli “*animali*”, non precedentemente citati dalla norma.

NOVITÀ: attesa da tempo **la definizione di servizio di PC quale servizio di pubblica utilità**, quale servizio di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di eguaglianza e mediante l'esercizio di poteri pubblici previsti dagli artt. 24 e 25 (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze). Ciò, inoltre, che permette di assoggettare il servizio alle norme derogatorie dalle previsioni generali della disciplina sul pubblico impiego.

Art. 2 - Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

Le attività di protezione civile sono definite con il primo comma come “*quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento*”; tale definizione ingloba le attività di “*soccorso delle popolazioni sinistrate*”, che rientrano evidentemente nel più ampio concetto di gestione delle emergenze, declinato dal successivo comma 6, laddove la legge n. 225/92 si riferiva prima al “*superamento dell'emergenza*”.

I commi da 2 a 4 definiscono in maniera puntuale le attività di previsione e prevenzione.

Per la **previsione** con il comma 2, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, si fa ora riferimento, così come accade in altri Paesi, al concetto di “*studio degli scenari di rischio possibile*”, laddove prima si parlava di scenari di rischio “*probabil*”. Il concetto è richiamato all'art. 17 dedicato ai sistemi di allertamento.

NOVITÀ: maggior grado di aleatorietà implicito nella definizione di previsione considerato che il termine probabile esprime un maggior grado di fiducia rispetto a possibile, la norma ora sembrerebbe chiarire che la previsione si attesterà sulla sola possibilità che l'evento accada, perdendo così la sua precedente natura deterministica

Nuovo il riferimento delle **previsioni da collegare anche, ove possibile, alle esigenze di pianificazione**: si potrebbe ritenere che tale nuova disposizione voglia aprire alla possibilità di pianificare in maniera specifica le attività di PC da porre in essere in zone particolarmente soggette ad eventi ricorrenti.

La **prevenzione**, definita dal comma 3, viene ora introdotta come *“l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale”*, queste ultime prima non distinte dalla norma, *“svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”*.

La legge n. 225/92 indicava che tali attività dovessero ridurre al “minimo” la possibilità di danni conseguenti agli eventi., anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e stabiliva che si esplicasse nelle sole attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica e l'attività di esercitazione

Il comma 4 elenca quindi in maniera esaustiva le diverse attività di prevenzione “non strutturale”, prima incluse in maniera implicita nella definizione di prevenzione medesima, esse sono:

- l'allertamento
- la pianificazione
- la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori
- l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica
- la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, importante per questa attività aver introdotto il *coinvolgimento delle istituzioni scolastiche* e lo scopo di *promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini*;
- l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione
- la promozione e l'organizzazione di esercitazioni
- le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio

NOVITÀ: CONCETTO DI AUTOPROTEZIONE, il cittadino ha il diritto di essere informato sugli scenari di rischio, ma anche il dovere di adottare le conseguenti misure di cautela per auto proteggersi.

Il comma 5 del Testo Unico introduce, elenca e definisce per la prima volta le attività di prevenzione “strutturale”, che consistono in:

- la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo

- la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti
- le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22

NOVITÀ: introdotta la prevenzione strutturale, che include, fra l'altro, la programmazione di eventi per la mitigazione dei rischi e l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi.

La gestione dell'emergenza è definita dal comma 6 come “l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione”. Nelle previgenti disposizioni si faceva invece riferimento al concetto di “superamento dell'emergenza”, quale “attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita”.

NOVITÀ: richiamo alle procedure di somma urgenza, che possono essere già attivate con la dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'art. 23.

Anche gli **animali** sono, per legge, insieme ai cittadini **destinatari delle attività di soccorso e assistenza.**

Il superamento dell'emergenza è ora definito dal comma 7 come “l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo – prima non incluso nella definizione - nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

NOVITÀ: portata più ampia definizione del superamento dell'emergenza e raccordo con il successivo articolo 7 dedicato all'inquadramento degli eventi emergenziali.

Art. 3 - Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

Importante novità, l'introduzione con l'articolo 3 dell'**AUTORITA' TERRITORIALE di Protezione civile**. I **Sindaci, anche metropolitani** e i Presidenti di Regione, quali soggetti istituzionali di natura elettiva, sono Autorità Territoriali ed è loro assegnato un ruolo di indirizzo politico, descritto nel dettaglio dal successivo articolo 6. Tale ruolo è distinto da quello amministrativo e tecnico-operativo, che compete ai responsabili delle strutture operative, sul punto entra nel merito il successivo articolo 12, dedicato alle funzioni dei Comuni e al loro esercizio.

In base al comma 1 fanno parte del Servizio nazionale le **autorità di protezione civile** che, secondo il *principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza* - principi citati per la prima volta in protezione civile - garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le *funzioni di indirizzo politico* in materia di protezione civile. Dette autorità sono:

- il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- **i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.**

Il comma 2 stabilisce quindi che il Servizio nazionale si articola in **componenti**, quali strutture operative che operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità. Le componenti sono:

- il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale;
- Le Regioni
- **i Comuni**, anche in forma aggregata, **le città metropolitane** e le province in qualità di enti di area vasta.

Il comma 3 dispone che l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale sia organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, anche in forma aggregata.

NOVITÀ: anche i Sindaci metropolitani sono Autorità territoriali di Protezione Civile. Le competenze dei rispettivi **servizi metropolitani, elencati dal comma 3 quali componenti del Servizio nazionale**, insieme ai Comuni, alle province e agli enti di area vasta, seguono le previsioni contenute nella legge n. 56/2014.

Art. 6 - Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001)

Il legislatore ha voluto operare una distinzione, con le precisazioni introdotte all'articolo 6 del nuovo decreto, a chiarimento inequivocabile circa il ruolo che le Autorità territoriali di natura elettiva esercitano, ovvero di indirizzo politico e di vigilanza sullo svolgimento delle attività di protezione civile la cui responsabilità è assegnata alle strutture tecniche afferenti alle rispettive amministrazioni.

I Sindaci e i Sindaci metropolitani, oltre ai Presidenti di Regione, *in qualità di autorità di protezione civile*, attenendosi alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle conseguenti indicazioni operative e a quanto previsto dalla legislazione regionale, *esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili*, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza di:

- *ricepire gli indirizzi nazionali* in materia di protezione civile
- *promuovere e, attuare e coordinare le attività* di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza
- *destinare risorse finanziarie finalizzate* allo svolgimento delle attività di protezione civile
- *articolare le strutture organizzative* preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità (nuovo il richiamo alla professionalizzazione degli operatori)
- *disciplinare le procedure e le modalità di organizzazione semplificata dell'azione amministrativa e delle strutture, per rispondere in occasione degli eventi calamitosi*

Capo II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

Viene confermata la classificazione degli eventi calamitosi in Eventi di tipo a), b) e c), ma il provvedimento pone chiarezza in merito alla tipologia di eventi emergenziali di "tipo b)", stabilendo che debbano essere disciplinati dalle regioni.

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni

- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo

NOVITÀ: Gli **eventi di tipo b)** saranno tipizzati e dichiarati con la **disciplina regionale** individuata.

Art. 9 - Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012)

In occasione degli eventi emergenziali di tipo b) e c) – prima non era specificato in quali eventi e - ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato dall'Allertamento, il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

- assicura, non già più informa solamente il Dipartimento e la Regione escludendo i comuni come prima stabiliva la legge n. 225/92, , un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione
- promuove e coordina l'adozione - con le previgenti disposizioni "adottava" unicamente - dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale
- vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
- attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali

NOVITÀ: Il Prefetto non interverrà direttamente **in caso di eventi di tipo "a")**, ma per questi eventi **sarà l'autorità territoriale - come descritto all'articolo 12 - se del caso a chiedere il suo intervento.**

Art. 10 - Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

Con l'articolo 14 viene meglio inquadrato e definito nel dettaglio il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prima solamente elencato fra le Strutture operative nazionali del servizio. In particolare, viene evidenziato che spetta ai VVF per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumerne la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

Art. 11 - Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

Gli aspetti di maggiore interesse per i Comuni introdotti dall'articolo 11 del Testo Unico sono l'indicazione della necessità di:

- adottare e attuare il piano regionale secondo quanto disposto dal comma 1, lettera (la legge m. 225/92 chiedeva loro di predisporre i soli programmi regionali di previsione e prevenzione che rimangono confermati come attività loro demandate).
- adottare gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché per la loro revisione e valutazione periodica
- gestire della sala operativa regionale, assicurando il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni oltre che con il Dipartimento della protezione civile e le Prefetture, anche con i Comuni
- definire le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi di tipo "b) di cui all'articolo 7 .Per questa tipologia di eventi le regioni dovranno anche definire le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni
- adottare le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
- attribuire, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo ad attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale, predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture; vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti

- predisporre i provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali e in raccordo con le Prefetture

Per l'attuazione del piano regionale di protezione civile le Regioni possono prevedere l'istituzione di un fondo per la messa in atto degli interventi previsti dal piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Spetta anche alle regioni *favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità, nonché organizzare le modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di tipo "a)".*

NOVITÀ: *esplicitato nel Testo Unico che **la Regione dovrà adottare e attuare il piano regionale – eventuale fondo regionale per attuazione piano e servizi territoriali***

Art. 12 - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012)

Con l'articolo 12 viene innanzitutto *sostituita la generica "attività di protezione civile" già posta in capo ai Comuni con la meglio perimetrata funzione fondamentale di "svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza", riprendendo il disposto costituzionale (articolo 117, secondo comma, lettera p).*

Per lo svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile econdo quanto stabilito dalla pianificazione e dalle norme statali e regionali, oltre che secondo il Tuel, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, *i Comuni devono provvedere con continuità:*

- *attuare le attività di prevenzione dei rischi* definite dalle Regioni;
- *adottare tutti i provvedimenti*, compresi quelli relativi alla *pianificazione dell'emergenza*, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- *ordinare i propri uffici disciplinare le procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa*, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi
- *disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni*, a supporto delle amministrazioni locali colpite
- *predisporre i piani comunali o di ambito*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, *e curarne l'attuazione*

- *in caso di evento* al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, attuare e dirigere i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze
- *vigilare sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti*
- *impiegare il volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*
- *disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite*

L'organizzazione delle attività individuate dal comma 2 sopra elencate nel territorio comunale é articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali che a loro volta disciplinano le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune.

E' confermata la necessità di adottare con deliberazione del Consiglio comunale il piano di protezione civile comunale o di ambito, che deve essere redatto secondo criteri e modalità da definire con le Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative e con gli indirizzi regionali. Con la deliberazione consiliare devono anche essere disciplinati i meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

*Il comma 5 individua le **ulteriori responsabilità del Sindaco** rispetto a quelle attribuite dall'articolo 6 a tutte le autorità territoriali, che sono:*

- *adottare i **provvedimenti contingibili ed urgenti** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)*
- *svolgere, a cura del Comune, **l'attività di informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;*
- ***coordinare le delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .***

Il comma 6 indica che **quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione in via ordinaria, il Sindaco chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Regione**, i quali si raccorderanno per adottare i provvedimenti di competenza.

Secondo il comma 7 restano ferme le disposizioni specifiche riferite a **Roma capitale** di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 14 - Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001)

Confermato il Comitato operativo nazionale, quale organo di coordinamento degli interventi in caso di emergenze di rilievo nazionale. Lo stesso sarà ora presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, mentre prima era il Presidente del Consiglio o suo ministro delegato a presiederlo. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con DPCM, rimane ferma la previsione della possibilità che alle riunioni del Comitato possano essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza.

Art. 15 - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire in sede di Conferenza nificata e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni. **Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del Testo Unico, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.**

Capo III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16 - Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

Il nuovo Testo unico elenca puntualmente i rischi naturali (sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi) e quelli antropici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali) rispetto ai quali si esplica l'azione del Servizio nazionale

NOVITÀ: *classificazione puntuale dei rischi. Anche i rischi da **fenomeni meteorologici avversi** inseriti nella disciplina di settore.*

Art. 17 - Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, *ove possibile*, al preannuncio in termini *probabilistici*, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. *Come già descritto per l'articolo 2 in merito alle attività di previsione, si ribadisce con la nuova norma carattere "probabilistico" delle attività di previsione degli eventi e dei relativi sistemi di allertamento.* Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.

NOVITÀ: *viene individuato in termini probabilistici il preannuncio di eventi.*

Art. 18 - Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012)

La nuova norma pone particolare attenzione rispetto all'azione di pianificazione, definita per i diversi livelli territoriali come "*l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e di identificazione degli scenari di rischio*". Deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione secondo forme e modalità individuate con Direttiva ai sensi dell'art. 15. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile sono

disciplinate con direttiva da adottarsi al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori

Capo IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002)

La mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile prede una eventuale successiva dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. viene deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e su richiesta del Presidente della Regione attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, in occasione o in vista di eventi emergenziali che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza. Il DPCM dispone quindi la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, nonché delle strutture operative nazionali. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ovvero si procede alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

NOVITÀ: *lo stato di mobilitazione consente già procedure di somma urgenza, che possono essere attivate nelle more della deliberazione di cui all'art. 24.*

Art. 24 - Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008,; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

E' prevista una deliberazione in 2 fasi degli stati di emergenza di rilievo nazionale:

1. *Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile . La delibera individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, nelle more della ricognizione*

in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

2. *A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per:*

- completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione , di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi
- misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati
- attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità
- avvio degli interventi più urgenti interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti

Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi (con le norme previgenti la durata era di 6 mesi + 6 mesi).

NOVITÀ: durata dello stato di emergenza raddoppiata rispetto a normativa previgente..

Capo V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Art. 32 - Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

La nuova norma individua in maniera specifica i gruppi comunali di protezione civile, fino ad oggi non inclusi nella disciplina di settore con esatto richiamo, ciò in coerenza con le recenti nuove disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore.

Il comma 5, lettera c) amplia, inoltre, la sfera di attività per la concessione di contributi anche al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

Art. 33 - Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

Art. 34 - Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

I Gruppi comunali per operare nel settore della protezione civile devono essere iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato devono quindi essere iscritte in detti elenchi per poter operare in protezione civile. *L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:*

- a. degli *elenchi territoriali* del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- b. dell'*elenco centrale del volontariato di protezione civile*, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

NOVITÀ: superato l'ambito di disciplina regionale. Viene riconosciuta **ai Comuni la possibilità di promuovere la costituzione di Gruppi Comunali, quali enti del terzo settore speciali costituiti in forma specifica.**

Art. 35 - Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

E' stabilito che i Comuni possano promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, che è qualificato "ente del Terzo settore costituito in forma specifica", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto e in coerenza con quanto previsto circa la costituzione del Gruppo comunale. Possono essere costituiti gruppi intercomunali o provinciali.

La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15. *Lo schema di delibera di Consiglio comunale che sarà emanato conterrà le seguenti previsioni:*

- che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;
- che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi
- durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Al fine di essere integrati nelle attività di Protezione civile del Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 37 - Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32 contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, ampliando la sfera delle attività oggetto di concessione dei contributi.

Art. 38 - Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

Il volontariato organizzato prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile.

Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, *per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:*

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, *per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui alle sopra elencate lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.*

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40 del decreto

Capo VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 44 - Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)

Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 45 - Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, *contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).*

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

NOVITÀ: confermato il fondo regionale di PC, che contribuisce al potenziamento del sistema di PC di Regioni ed locali, oltre che concorrere agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze di tipo b).